CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 3 luglio 2017, n. 3.

Articolo 3, comma 3, lettera a), legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 - Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale. Corsi professionali abilitanti per l'esercizio del commercio relativo al settore merceologico alimentare.

AI COMUNI DELL'ISOLA

AI LIBERI CONSORZI DI COMUNI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Com'è noto, l'articolo 3, comma 3, lettera a), e l'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 dettano disposizioni concernenti i corsi professionali abilitanti per l'esercizio del commercio relativo al settore merceologico alimentare.

Nello specifico, il succitato articolo 4 stabilisce, tra l'altro, sia le linee guida sulle materie di insegnamento dei corsi professionali, sia l'obbligo di stipulare apposite convenzioni tra i soggetti organizzatori e l'Assessorato regionale delle attività produttive (già Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca).

È altresì noto, che l'accordo sancito ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con atto n. 236/CSR del 21 dicembre 2011, al fine di garantire un livello formativo e professionale omogeneo su tutto il territorio nazionale, individua dei parametri minimi cui le Regioni devono attenersi nello stabilire la durata e il contenuto dei corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio.

In linea con quanto stabilito nel succitato accordo, con D.A. 16 dicembre 2014 sono state emanate le "Nuove direttive in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio e dei corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione".

Le succitate direttive, come peraltro già evidenziato nella circolare assessoriale n. 1 del 30 marzo 2017, non prevedono disposizioni finalizzate all'organizzazione e allo svolgimento di corsi in modalità FAD (formazione a distanza - *online*) da parte dei soggetti convenzionati con l'Assessorato regionale delle attività produttive.

Tuttavia, al fine di fornire ulteriori indicazioni sulla materia in argomento, giova rappresentare che, anche in virtù dei principi di reciprocità che consentono una libera circolazione di titoli e requisiti sul territorio nazionale ed europeo, i titoli abilitanti per l'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande conseguiti nelle altre regioni, anche in modalità FAD, devono ritenersi validi anche nel territorio regionale, sempre che tale validità sia valutata e attestata dalla Regione competente e sia in linea con i parametri minimi stabiliti nel citato accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'Assessore: LO BELLO

(2017.27.1664)035

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 27 giugno 2017.

Adempimenti ex art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - Piano di utilizzo del demanio marittimo - Chiarimenti e direttive.

COMUNI COSTIERI DELLA SICILIA

AREA 5
UFFICI TERRITORIALI DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - VALUTAZIONI AMBIENTALI
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA PER LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA REGIONALE

e p.c. PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

CAPITANERIE DI PORTO

AGENZIA DELLE DOGANE

DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

UFFICI DEL GENIO CIVILE

SOPRINTENDENZE BB.CC.AA.

SOPRINTENDENZA DEL MARE

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

COMANDO CORPO FORESTALE

ENTI GESTORI AREE MARINE PROTETTE

ENTI PARCO

ENTI GESTORI RISERVE NATURALI

LIBERI CONSORZI COMUNALI

CITTÀ METROPOLITANE DI CATANIA, MESSINA E PALERMO

UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

Premessa

Sono pervenute a questa Amministrazione numerose richieste di informazioni, da parte dei comuni costieri dell'isola, in merito alle modalità di redazione e all'iter procedurale da seguire per l'approvazione del Piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM), dopo l'entrata in vigore dell'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Si rende, pertanto, necessario fornire alcuni chiarimenti in merito, anche alla luce del parere n. 12806 del 30 maggio 2017, espresso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana.

Redazione del PUDM

Il PUDM, per quanto riguarda i contenuti, deve essere conforme alle Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvate con D.A. n. 319/Gab del 5 agosto 2016 (art. 4, comma 1), in attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. In particolare, i commi 2 e 3 del predetto articolo 4 stabiliscono rispettivamente che:

- "i comuni costieri della Sicilia predispongono il Piano di utilizzo del demanio marittimo, per le aree di cui al primo comma dell'articolo precedente, in base ai prin-

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione